

ART.1

I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di un'altra specie sono definiti distretti multi-specie.

I distretti per la gestione della specie cervo possono ricomprendere interamente o parzialmente uno o più distretti di capriolo senza frazionarne i confini.

ART.2

(Distretti di gestione)

Viene data la possibilità ai distretti di prendere alcune decisioni in modo indipendente dandone comunicazione preventiva all'ATC1. Tali decisioni dovranno essere prese all'unanimità dei presenti alla riunione se limitano un diritto degli appartenenti al distretto, o a maggioranza qualificata (cioè il 75%) se le decisioni riguardano il regolamento interno del distretto.

ART.3

(Saturazione dei distretti di gestione)

1. Sentiti i responsabili di distretto e acquisito il parere favorevole del personale tecnico, l'ATC1 definisce il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione. Tale numero viene stabilito tenendo conto del quantitativo di cacciatori necessario per il corretto svolgimento di tutte le attività richieste da leggi e regolamenti e per una corretta attività di gestione (censimenti, etc.), del numero delle sottozone e dei capi risultanti dal piano di prelievo come previsto dall'art.75 comma 3 del d.p.g.r. 48/R/2017.

ART.4

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto e cancellazione)

1. Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto soltanto dopo aver partecipato alla gestione per 2 stagioni venatorie nel distretto di appartenenza. Le richieste di iscrizione, trasferimento o cancellazione, in carta semplice su apposito modulo (scaricabile dal sito www.atc1ar.it), debbono pervenire all'ATC1 tra il 1 Gennaio e il 15 Febbraio di ogni anno sia per i nuovi abilitati che per i cacciatori già in possesso di abilitazione.
2. I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano, per qualsiasi motivo, per due (2) stagioni venatorie consecutive ai censimenti, vengono cancellati dal distretto dal responsabile dello stesso.
3. Qualora i soggetti richiamati al punto 2 intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi dovranno rifare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il periodo tra il 1 Gennaio e il 15 Febbraio nelle modalità di cui al comma 1.
4. L'iscrizione e/o la cancellazione dei nuovi cacciatori sul supporto informatico sarà compito dei responsabili di ogni singolo distretto, mentre i trasferimenti (in accordo con i responsabili di distretto) verranno effettuati dall'ATC1.

ART.5

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i censimenti)

1. In ciascun distretto, la gestione venatoria di cervidi e bovidi è subordinata all'esecuzione annuale dei censimenti secondo quanto stabilito dall'ATC1, in base alle proposte effettuate dai responsabili di distretto. Ogni cacciatore per aver accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite dal comitato di gestione dell'ATC1 in accordo con i responsabili di distretto. Nel caso fosse impossibilitato a partecipare ai censimenti nel distretto di appartenenza in alcune delle date stabilite, potrà comunque recuperare tali battute entro l'anno successivo (fino a raggiungere un numero complessivo di

battute pari a quelle totali del proprio distretto) in altro distretto e nel rispetto del calendario previsto. Tale recupero deve essere effettuato in giornate diverse da quelle previste dal distretto di appartenenza, in accordo con i responsabili di entrambi.

2. Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:
 - Areale di distribuzione
 - Consistenza e densità
 - Struttura di popolazione

La gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

- capriolo: 10 capi/100ha di superficie boscata (5 capi/100ha di superficie potenziale)
- cervo: 2 capi/100ha di superficie potenziale

3. I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono quelli previsti nelle "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CERVIDI E BOVIDI IN TOSCANA" in vigore come da decreto n. 7727 del 06-06-2017 in allegato B.
4. La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i distretti capriolo è di effettuare almeno 1 area campione/ 1000 ha di superficie potenziale del distretto.
5. I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 1 aprile al 30 aprile per le battute, dal 16 marzo al 30 aprile per i censimenti a vista.
6. Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi, delle schede di rilevamento (scaricabili dal sito www.atc1ar.it) e delle modalità di elaborazione dei dati sono contenute nel Piano faunistico venatorio, nel protocollo tecnico in essere tra la Regione e l'ISPRA per la gestione dei cervidi e bovidi e nel Piano poliennale per la gestione del cervo nel comprensorio ACATER orientale.
7. I responsabili dei distretti inseriscono nel supporto informatico, entro 15 giorni dalla fine della stagione venatoria, i resoconti degli abbattimenti di ogni singolo cacciatore; all'inizio di ogni mese aggiornano i resoconti totali degli abbattimenti e comunicano agli uffici dell'ATC il resoconto delle uscite di caccia del mese precedente. I responsabili dei distretti per la specie capriolo inseriscono nel supporto informatico entro 15 giorni dal termine della sessione di censimento e comunque non oltre il 30 aprile, i seguenti dati:
 - n° di animali effettivamente censiti
 - dati delle osservazioni presenti nei moduli riepilogativi
8. I responsabili dei distretti per la specie daino consegnano all'ATC1 entro 15 giorni dal termine di ciascuna sessione di censimento e comunque non oltre il 15 maggio, il seguente materiale:
 - moduli riepilogativi controfirmati
 - cartografia con l'ubicazione degli animali censiti
 - ora di osservazione e direzione di spostamento

Le schede utilizzate per i censimenti dovranno essere conformi ai modelli predisposti dall'ATC1. La densità viene espressa come numero di capi /100 ha di superficie potenziale.

9. La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali subpopolazioni di cervo, esistenti nella provincia di Arezzo dovrà essere programmata in modo unitario, anche qualora essa ricada in più distretti di gestione. Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuati in modo unitario per ciascuna popolazione o subpopolazione esistente di cervo.
10. Potrà essere valutata dall'ATC1, compatibilmente con le indicazioni ISPRA, una valutazione e rimodulazione delle battute di censimento. Tutto ciò nell'ottica di uno snellimento delle procedure di censimento che

consenta il rispetto dei parametri minimi previsti dall'ISPRA e l'omogeneizzazione con altre metodologie di censimenti adottate nelle provincie confinanti.

11. Per poter partecipare ai censimenti il cacciatore deve preventivamente consegnare al responsabile i moduli di autocertificazione (modello 15) e di adesione alla caccia di selezione (modello 14) debitamente firmati, indossare il giubbotto di riconoscimento arancione ed essere munito di binocolo per quanto riguarda la partecipazione ai censimenti a vista.

ART.6

(Piano di prelievo)

1. L'ATC1 provvede all'elaborazione dei dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento annuale come previsto dall'art.66 e dall'art.68 comma 1 del d.p.g.r. 48/R/2017; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una subpopolazione venga censito da enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati delle aree di confine.
2. Sulla base dei dati elaborati per ciascuna popolazione o subpopolazione viene redatta una stima della consistenza a fine inverno, definite le dimensioni dell'areale, calcolate le densità riferite all'areale annuale utilizzabile dalla specie e definita la struttura demografica della popolazione.
3. La proposta di piano verrà trasmessa alla Regione e successivamente all'ISPRA per il relativo parere e per procedere poi all'approvazione definitiva come previsto dall'art.66 comma 4 del d.p.g.r. 48/R/2017.
4. Le classi di sesso ed età adottate nel piano di prelievo (secondo quanto disposto dalla Regione Toscana) sono, per le singole specie quelle definite nel decreto regionale n. 7727 del 06-06-2017 in allegato A.
5. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:
 - i maschi parrucati (lesione permanente ai testicoli e quindi individui non riproduttivi);
 - i soggetti con diarrea che presentino specchio anale imbrattato di materiale fecale.

I soggetti abbattuti con segni di diarrea o di altre patologie dovranno subito essere consegnati all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti sanitari. Al cacciatore sarà consegnato un nuovo bollo inamovibile. L'abbattimento sanitario deve essere dichiarato nell'apposito modello al momento della verifica del capo abbattuto e può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- personale tecnico ATC1
- responsabile del distretto

ART.7

(Assegnazione dei capi)

1. I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dall'ATC1, non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.
2. I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati dall'ATC1, tramite i responsabili dei distretti, ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento a cui venga assegnata una sottozona. Le relative modalità ed i criteri di assegnazione vengono definiti all'interno di ogni singolo distretto. Nell'ambito di ogni singolo distretto le relative assegnazioni vengono effettuate in rapporto al numero di cacciatori che accedono alla gestione ed al numero di capi abbattibili rispettando la struttura del piano di prelievo.
3. È prevista la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20% di cervidi e bovidi come definito nell'art.75 comma 4 del d.p.g.r. 48/R/2017. Si specifica che nei distretti dove il numero di capi assegnati ad ogni singolo cacciatore risulta uguale o inferiore a 2, l'ATC non prevede la cessione della suddetta percentuale di capi, in tutti gli altri distretti (dove ad ogni singolo cacciatore il numero di capi assegnati risulti maggiore a 2) tale quota dovrà essere prevista.
4. Il contributo previsto per i capi di cui al comma 3 sarà definito con apposita Delibera dell'ATC 1.
5. Per le altre specifiche riferirsi alle istruzioni di caccia.

ART.8
(Istruzioni di caccia)

1. Il comitato di gestione dell'ATC1, qualora lo ritenga necessario, sentiti i responsabili dei distretti e con il parere positivo del personale tecnico dell'ATC1, approva le istruzioni di caccia contenenti norme applicative e disciplinari prima dell'inizio di ogni periodo della stagione di caccia.
2. Le violazioni alle istruzioni di caccia sono equiparate alle violazioni del presente atto direttivo regolamentare.

ART.9
(Assegnazioni delle sottozone)

1. Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento, sceglie la sottozona durante l'apposita assemblea e secondo le modalità stabilite dal distretto (graduatoria, sorteggio o altro metodo validato dall'ATC1). Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.
2. In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero dei cacciatori assegnati, nel caso che il numero delle sottozone non sia sufficiente per il numero dei cacciatori, il responsabile del distretto può prevedere la presenza contemporanea di più cacciatori nella sottozona.
3. I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche in formato idoneo della sottozona assegnata con riportati chiaramente e con la simbologia preista i punti macchina e gli appostamenti, nonché il nome ed il cognome, il distretto e il numero di sottozona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare sarà un rettangolo di piccole dimensioni per il posto auto e un triangolo di piccole dimensioni per l'appostamento.
4. In ogni sottozona di ogni distretto possono essere ammessi più cacciatori, ad eccezione delle sottozone dove è consentita la caccia alla cerca. Per altri casi particolari, su richiesta dei responsabili di distretto è possibile derogare a tale indicazione con specifico atto dell'ATC1.
5. Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di 5 uscite, può cambiare sottozona previo assenso del responsabile di distretto. Il cambio di sottozona dovrà essere comunicato inserendo in cassetta l'apposito modulo (scaricabile dal sito www.atc1ar.it) controfirmato dal responsabile, e corredato della carta topografica con indicato la simbologia di cui al precedente comma 3.

ART.10
(Periodi ed orari di caccia)

1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge nei periodi e orari definiti dal Calendario Venatorio e dalla delibera regionale in vigore. L'ATC1 può individuare modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi nel rispetto della vigente normativa.
2. Il cacciatore che si reca all'appostamento anche prima dell'inizio dell'orario di caccia deve avere l'arma scarica ed in custodia.

ART.11
(Tecnica di caccia)

1. La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra, un punto di sparo oppure alla cerca nelle sottozone ove previsto. L'ATC1 in accordo con il responsabile di distretto può autorizzare la caccia alla cerca, definendo territorialmente le zone ed i distretti dove può svolgersi ed il percorso da effettuare. Per la caccia con l'uso dell'arco il cacciatore può muoversi entro un raggio di 100 m dall'appostamento con la freccia incoccata per arrivare alla distanza di ingaggio.
2. Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito costituire, mantenere ed utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascuna stagione venatoria di caccia di selezione purché il proprietario del fondo acconsenta al mantenimento dell'appostamento tramite apposito modulo previsto dall'ATC1.
3. Gli appostamenti potranno essere mantenuti per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario del fondo, nell'apposito modulo predisposto dall'ATC1 (scaricabile dal sito www.atc1ar.it).
4. Senza il consenso di cui al comma 3, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti (TEMPORANEI) da lui utilizzati.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente le armi come da normativa vigente.
6. È fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.

ART.12

(Esercizio di caccia)

1. Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso dei relativi requisiti richiesti dall'ATC1 e del permesso di caccia indicante i capi da abbattere ed i bolli inamovibili rilasciati dal responsabile del distretto.
2. Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dall'ATC1, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia" e inserirlo nell'apposita cassetta predisposta dall'ATC1.
3. L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio deve avvenire prima dell'ingresso nella sottozona. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l'uscita inserendo nella cassetta l'apposito modulo fornito dall'ATC1 debitamente compilato e specificando l'ora di inserimento in cassetta. Nel caso che il cacciatore non sia in grado di raggiungere la cassetta potrà annullare l'uscita telefonando al responsabile di distretto.
4. Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, nel caso abbia effettuato spari o abbia udito spari di altri cacciatori, compilare in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia" nella cassetta.
5. Ogni cacciatore deve utilizzare sempre la stessa cassetta per le uscite di caccia che effettua nel distretto; potrà cambiare cassetta nel caso cambi la sottozona, specificandolo nell'apposito modulo.
6. Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.
7. Il cacciatore può effettuare in ogni giornata massimo 3 uscite di caccia per quanto riguarda la specie capriolo.
8. Qualora venga istituito un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute nell'atto istitutivo.
9. In caso di smarrimento dei marchi inamovibili o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta all'ATC1, al responsabile di distretto ed alle autorità competenti (carabinieri) entro le successive 24 ore. Il responsabile di distretto dovrà registrare tale bollo nel sistema informatico come smarrito. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dall'ATC1 quanto smarrito.
10. In caso di ripetuto smarrimento di bolli, l'ATC1 si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART.13

(Abbattimento)

1. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve applicare al capo abbattuto, nell'orecchio oppure nella zampa posteriore, il marchio inamovibile, fornitogli dall'ATC1 e indicato nell'autorizzazione, prima di rimuoverlo dal punto di abbattimento.
2. Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, terminato il periodo all'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia", specificando sempre nel caso di abbattimento seguito da recupero l'indirizzo completo del luogo di sventramento e l'ora di inserimento in cassetta.
3. Imbucato il modulo B il cacciatore deve avvertire il responsabile del distretto o un coadiutore da lui delegato che dovrà effettuare le previste verifiche.
4. Il responsabile di distretto ha la facoltà di richiedere l'invio, da parte del cacciatore o del coadiutore che ha visionato il capo, della foto del capo abbattuto.

5. Nel caso che durante la fase di verifica del capo abbattuto (comma 3), vengano ravvisate irregolarità nell'abbattimento quali ad esempio sospetta contraffazione del capo abbattuto o simulazione di abbattimento sanitario, dovrà essere data comunicazione immediata alla vigilanza per i dovuti accertamenti, avvertendo il cacciatore di mantenere a disposizione il capo abbattuto.
6. Il cacciatore dovrà compilare l'apposito modulo di abbattimento predisposto dall'ATC1 per ogni singolo capo abbattuto (scaricabile dal sito www.atc1ar.it). I parametri di peso pieno e peso vuoto eventualmente richiesti sono obbligatori per tutti. Qualora richiesto dall'ATC 1 il cacciatore dovrà prelevare e conservare campioni biosanitari, nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.
7. Qualora i pesi o altri dati registrati dal cacciatore siano inverosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibola e/o del trofeo, l'ATC1 può sospendere il cacciatore senza diritto al rimborso per il successivo periodo venatorio ed i capi rimasti verranno distribuiti tra gli altri cacciatori del distretto che hanno terminato gli abbattimenti.
8. I responsabili dei distretti comunicano all'ATC1 i risultati degli abbattimenti e li inseriscono nel relativo supporto informatico secondo le modalità ed il calendario riportato nel presente regolamento o comunicato annualmente dall'ATC 1.

ART.14

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

1. Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificare l'esito (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto), indicando sempre la specie e la classe di sesso ed età a cui ha sparato. In caso di colpi a vuoto il cacciatore deve obbligatoriamente, oltre che segnalarlo nella scheda B, avvertire anche il responsabile di distretto o, qualora non raggiungibile, un coadiutore, appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo.
2. Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, recarsi presso la cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento e la classe di sesso ed età del capo ferito. Il cacciatore deve quindi avvertire il responsabile di distretto e contattare il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti, il cui elenco è disponibile sul sito di ATC1 e ATC2.
3. Il recupero dovrà essere effettuato da un conduttore ed un cane da traccia abilitato.

ART.15

(Detenzione del capo abbattuto)

1. Il capo abbattuto, nel rispetto delle normative vigenti, è di proprietà del cacciatore.

ART.16

(Riconsegna materiale)

1. Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al responsabile del distretto, il materiale indicato nell'assemblea delle assegnazioni o riportato nelle istruzioni di caccia entro il termine prestabilito dal responsabile del distretto.

ART.17

(Misure disciplinari)

1. Il comitato di gestione dell'ATC1 rimanda per le misure disciplinari alle normative e leggi vigenti in materia di caccia.
2. Per tutte le altre violazioni al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, per le quali non siano state applicate le sanzioni amministrative previste, il presidente dell'ATC1, sentito il responsabile del distretto può disporre di non assegnare i capi e le sottozone, nella successiva stagione venatoria o in parti di essa.

3. In seguito all'accertamento, da parte degli organi predisposti al controllo, di violazione che comporti l'applicazione della revoca dell'abilitazione o di sospensione temporanea di durata superiore a 2 anni della caccia di selezione a cervidi e bovidi, l'ATC1 può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia di selezione.
4. L'ATC1 può altresì procedere al ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia di selezione per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose (distanza da edifici e/o strade e/o ferrovie).

ART.18

(Errori di abbattimento)

1. Non è considerato errore di abbattimento l'abbattimento per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe < 4 cm) al posto di una femmina.
2. Non è considerato errore di abbattimento per la specie capriolo, di maschio >12 mesi con lunghezza media delle stanghe in velluto inferiore a 4 cm al posto di piccolo o femmina.
3. In caso di errore di abbattimento è prevista la confisca del capo.

ART.19

(Responsabili di distretto, coadiutori del responsabile e coordinatori di Atc)

1. I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono ad eleggere con regolare votazione e a scrutinio segreto i coadiutori del responsabile di distretto.
2. Il comitato di gestione dell'ATC1 nomina un responsabile per ogni distretto di gestione per cervidi e bovidi e, qualora lo ritenga necessario, nomina un coordinatore di ATC 1 per la caccia di selezione a cervidi e bovidi.
3. Il responsabile di distretto, con i coadiutori, dovrà svolgere le seguenti mansioni:
 - preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, settori a vista campione, censimenti a vista da punti fissi);
 - conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati;
 - convocazione delle assemblee annuali, assegnazione dei capi e delle sottozone;
 - raccolta delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori, stesura del relativo elenco;
 - trofeistica (se concordata);
 - gestione delle cassette;
 - rilascio delle autorizzazioni di caccia e delle certificazioni dei capi assegnati;
 - aggiornamento del supporto informatico per la gestione dei cervidi e bovidi e relativo inserimento dati;
 - quanto altro indicato nel mansionario per la caccia di selezione;
4. I coordinatori, se nominati, svolgono le seguenti funzioni:
 - coordinamento, verifica e controllo dei distretti dell'ATC1, di tutte le attività connesse alla caccia di selezione di cervidi e bovidi;
 - verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai responsabili dei distretti;
5. Il numero dei coadiutori, su proposta dell'assemblea dei cacciatori iscritti al distretto, dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: indicativamente 1 coadiutore ogni 10-15 iscritti.
6. Come corrispettivo per lo svolgimento documentale delle mansioni effettuate il responsabile di distretto può assegnare ai coadiutori e ai conduttori di cani da traccia maggiori opportunità di abbattimento, denominate "incentivi". Al coordinatore verrà riservato lo stesso trattamento dei coadiutori.
7. Il responsabile di distretto, d'intesa con il presidente dell'ATC1, dopo aver richiamato il coadiutore che non esegue correttamente le mansioni a lui assegnate, provvede alla sua sostituzione.
8. L'ATC1 può in ogni tempo, dichiarare decaduti e revocare i responsabili dei distretti di gestione a causa del venir meno del doveroso e reciproco rapporto di fiducia. I responsabili di distretto, i coadiutori, i coordinatori, se nominati, rimangono in carica per la durata del piano faunistico e possono essere rinnovati, salvo loro sostituzione.

9. Il nuovo responsabile dovrà subentrare al precedente in tempo utile per l'organizzazione dei censimenti, il precedente responsabile dovrà restare in carica fino all'espletamento delle sue funzioni di inserimento dati della stagione precedente e le relative consegne a chi lo sostituirà.
10. I responsabili di distretto, informata l'assemblea, possono assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del distretto che abbiano svolto mansioni volontarie.

ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino

Il Commissario

Massimo Magnanini

